

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 334

38° anno

30 dicembre 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/591/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) 25

95/592/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3093/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, tali Stati membri hanno applicato la Tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), al fine di trovare una soluzione per i casi in cui l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri determina la modifica a la revoca delle concessioni tariffarie da essi precedentemente concesse;

considerando che l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri ha determinato in taluni casi l'aumento, e in altri la riduzione, delle tariffe precedentemente applicate da ciascuno di essi;

considerando che, nell'ambito dei negoziati condotti con numerosi paesi terzi, è opportuno, per la maggior parte dei prodotti non agricoli, applicare già dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali, corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni tariffarie prevista dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 che, secondo il calendario, dovrebbe prendere l'avvio il 1° gennaio 1997;

considerando che per gli stessi motivi è altresì opportuno, per taluni prodotti chimici che sono attualmente oggetto di sospensioni doganali autonome, ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali;

considerando che, per taluni componenti elettronici di cui alle voci 8541 e 8542 della NC, è opportuno ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia le aliquote di dazio convenzionali sia quelle autonome, portandole al livello delle aliquote finali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, al di sotto di tale livello;

considerando che è opportuno, per taluni altri prodotti non agricoli, anticipare l'applicazione delle successive tappe di riduzione delle aliquote di dazio convenzionali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, ridurre le aliquote di dazio convenzionali al di sotto del livello dell'aliquota finale previsto da tale calendario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità applica, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei confronti dei prodotti agricoli definiti nell'allegato I all'accordo OMC sull'agricoltura e dei prodotti non agricoli elencati negli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato I sono quelle indicate nella colonna 3 di tale allegato.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio autonome e convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato II sono quelle indicate rispettivamente nelle colonne 3 e 4 di tale allegato.

Articolo 4

1. Per i prodotti elencati nella sezione 1 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 3.

2. Per i prodotti elencati nella sezione 2 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali sono progressivamente ridotte, secondo il calendario contenuto nella colonna 3.

3. Per i prodotti elencati nella sezione 3 dell'allegato III ed entro i limiti delle quantità indicate nella colonna 3, le

aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 4.

Articolo 5

Per i prodotti agricoli, la Commissione adotta le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo la procedura stabilita all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, e le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/95 (GU n. 103 del 6. 5. 1995, pag. 24).

ALLEGATO I

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
2712 20 00 ⁽¹⁾	Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1560	0
2712 90 90 ⁽²⁾	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	0
2804 29 00 ⁽³⁾	Elio	0
2810 00 00 ⁽⁴⁾	Triossido di diboro	0
2819 90 00 ⁽⁵⁾	Diossido di cromo	3,7
2820 90 00 ⁽⁶⁾	Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	0
2825 90 10 ⁽⁷⁾	Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: — non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e — non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	0
2840 19 00 ⁽⁸⁾	Tetraborato di disodio pentaidrato	0
2902 90 90 ⁽⁹⁾	Vinillolueni	0
2902 90 90 ⁽¹⁰⁾	1,3-Diisopropilbenzene	0
2903 30 38 ⁽¹¹⁾	Dibromometano	0
2905 16 90 ⁽¹²⁾	Ottan-2-olo	0
2905 39 90 ⁽¹³⁾	Butan-1,3-diolo	0
2905 39 90 ⁽¹⁴⁾	2,4,7,9-Tetrametildec 5-in-4,7-diolo	0
2907 15 00 ⁽¹⁵⁾	1-Naftolo	0
2909 30 39 ⁽¹⁶⁾	1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (a)	0
2909 49 10 ⁽¹⁷⁾	2-(2-Cloroetossi)etanolo	0

⁽¹⁾ Codice Taric 2712 20 00 *10⁽²⁾ Codice Taric 2712 90 90 *20⁽³⁾ Codice Taric 2804 29 00 *10⁽⁴⁾ Codice Taric 2810 00 00 *10⁽⁵⁾ Codice Taric 2819 90 00 *10⁽⁶⁾ Codice Taric 2820 90 00 *10⁽⁷⁾ Codice Taric 2825 90 10 *10⁽⁸⁾ Codice Taric 2840 19 00 *10⁽⁹⁾ Codice Taric 2902 90 90 *10⁽¹⁰⁾ Codice Taric 2902 90 90 *60⁽¹¹⁾ Codice Taric 2903 30 38 *10⁽¹²⁾ Codice Taric 2905 16 90 *10⁽¹³⁾ Codice Taric 2905 39 90 *10⁽¹⁴⁾ Codice Taric 2905 39 90 *20⁽¹⁵⁾ Codice Taric 2907 15 00 *10⁽¹⁶⁾ Codice Taric 2909 30 39 *20⁽¹⁷⁾ Codice Taric 2909 49 10 *20

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
2914 19 00 ⁽¹⁾	5-Metilesan-2-one	0
2914 69 00 ⁽²⁾	1,4 Naftochinone	0
2915 60 10 ⁽³⁾	Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	0
2916 19 90 ⁽⁴⁾	Acido crotonico	0
2917 13 00 ⁽⁵⁾	Acido sebacico	0
2917 39 10 ⁽⁶⁾	Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico	0
2917 39 90 ⁽⁷⁾	Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
2917 39 90 ⁽⁸⁾	Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile	0
2917 39 90 ⁽⁹⁾	Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico	0
2917 39 90 ⁽¹⁰⁾	Anidride tetracloroftalica	0
2917 39 90 ⁽¹¹⁾	3,5-Bis(metossicarbonile)benzulfonato di sodio	0
2918 19 90 ⁽¹²⁾	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0
2918 90 00 ⁽¹³⁾	Acido 2,6-dimetossibenzoico	0
2918 90 00 ⁽¹⁴⁾	Dicamba (ISO)	0
2918 90 00 ⁽¹⁵⁾	Fenossiacetato di sodio	0
2921 19 90 ⁽¹⁶⁾	1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0
2921 30 90 ⁽¹⁷⁾	Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	0
2921 51 10 ⁽¹⁸⁾	m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 1 % o meno, in peso, di acqua, — 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e — 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	0
2921 59 00 ⁽¹⁹⁾	m-Fenilenbis(metilammina)	0
2921 59 00 ⁽²⁰⁾	2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina	0

⁽¹⁾ Codice Taric 2914 19 00 *10⁽²⁾ Codice Taric 2914 69 00 *10⁽³⁾ Codice Taric 2915 60 10 *10⁽⁴⁾ Codice Taric 2916 19 90 *30⁽⁵⁾ Codice Taric 2917 13 00 *10⁽⁶⁾ Codice Taric 2917 39 10 *10⁽⁷⁾ Codice Taric 2917 39 90 *10⁽⁸⁾ Codice Taric 2917 39 90 *15⁽⁹⁾ Codice Taric 2917 39 90 *25⁽¹⁰⁾ Codice Taric 2917 39 90 *30⁽¹¹⁾ Codice Taric 2917 39 90 *70⁽¹²⁾ Codice Taric 2918 19 90 *20⁽¹³⁾ Codice Taric 2918 90 00 *50⁽¹⁴⁾ Codice Taric 2918 90 00 *70⁽¹⁵⁾ Codice Taric 2918 90 00 *75⁽¹⁶⁾ Codice Taric 2921 19 90 *20⁽¹⁷⁾ Codice Taric 2921 30 90 *10⁽¹⁸⁾ Codice Taric 2921 51 10 *10⁽¹⁹⁾ Codice Taric 2921 59 00 *20⁽²⁰⁾ Codice Taric 2921 59 00 *30

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
2921 59 00 ⁽¹⁾	4,4'-Bi-o-toluidina	0
2921 59 00 ⁽²⁾	1,8-Naftilendiammina	0
2922 49 80 ⁽³⁾	beta-Alanina	0
2926 90 90 ⁽⁴⁾	Isoftalonitrile	6
2928 00 00 ⁽⁵⁾	N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	0
2930 90 95 ⁽⁶⁾	Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionalo] di 2,2'-tiodietile	0
2930 90 95 ⁽⁷⁾	Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilenodiammina 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilenodiammina	0
2932 29 90 ⁽⁸⁾	Acido 1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo(de)iso cromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	0
2932 29 90 ⁽⁹⁾	3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
2932 29 90 ⁽¹⁰⁾	6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
2932 29 90 ⁽¹¹⁾	6-Docossilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	0
2933 39 80 ⁽¹²⁾	2,3,5,6-Tetracloropiridina	0
2933 39 80 ⁽¹³⁾	Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	0
2933 39 80 ⁽¹⁴⁾	3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	0
2933 39 80 ⁽¹⁵⁾	3,5,6-Tricloro-2-piridileossiacetato di 2-butossietile	0
2933 39 80 ⁽¹⁶⁾	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0
2933 39 80 ⁽¹⁷⁾	Estere di metile di flurossipir (ISO)	4
2933 39 80 ⁽¹⁸⁾	4-Metilpiridina	0
2933 59 80 ⁽¹⁹⁾	1,4-Diazabicciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	0
2933 69 90 ⁽²⁰⁾	2,6-Di-ter-butil-4-[4,6-bis(ottitio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	0
2933 90 80 ⁽²¹⁾	2,4-Di-ter-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0

⁽¹⁾ Codice Taric 2921 59 00 *40⁽²⁾ Codice Taric 2921 59 00 *50⁽³⁾ Codice Taric 2922 49 80 *20⁽⁴⁾ Codice Taric 2926 90 90 *30⁽⁵⁾ Codice Taric 2928 00 00 *70⁽⁶⁾ Codice Taric 2930 90 95 *01⁽⁷⁾ Codice Taric 2930 90 95 *13⁽⁸⁾ Codice Taric 2932 29 90 *20⁽⁹⁾ Codice Taric 2932 29 90 *40⁽¹⁰⁾ Codice Taric 2932 29 90 *60⁽¹¹⁾ Codice Taric 2932 29 90 *85⁽¹²⁾ Codice Taric 2933 39 80 *06⁽¹³⁾ Codice Taric 2933 39 80 *11⁽¹⁴⁾ Codice Taric 2933 39 80 *12⁽¹⁵⁾ Codice Taric 2933 39 80 *15⁽¹⁶⁾ Codice Taric 2933 39 80 *17⁽¹⁷⁾ Codice Taric 2933 39 80 *24⁽¹⁸⁾ Codice Taric 2933 39 80 *27⁽¹⁹⁾ Codice Taric 2933 59 80 *20⁽²⁰⁾ Codice Taric 2933 69 90 *10⁽²¹⁾ Codice Taric 2933 90 80 *15

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
2934 90 99 ⁽¹⁾	Sali ed esteri dell'acido (6R, 7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico	0
2934 90 99 ⁽²⁾	bromuro di 1-[2-(1,3-diosan-2-il)etil]-2-metilpiridinio	0
2935 00 00 ⁽³⁾	3-[1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto(1,8-cd)piran-1-ile]-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide	0
2935 00 00 ⁽⁴⁾	Metosulam (ISO)	0
3207 40 90 ⁽⁵⁾	Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri	0
3207 40 90 ⁽⁶⁾	Vetro, sotto forma di polvere o di granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	0
3208 90 10 ⁽⁷⁾	Poliuretano ottenuto da 2,2'-(ter-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0
3208 90 10 ⁽⁸⁾	Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0
3402 11 00 ⁽⁹⁾	Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	0
3507 90 00 ⁽¹⁰⁾	Lipoproteina lipasi	0
3507 90 00 ⁽¹¹⁾	Proteasi alcalina da aspergillus	0
3702 31 90 ⁽¹²⁾	Pellicole negative a colori: — di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm e e — di lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a)	0
3812 20 00 ⁽¹³⁾	Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil, e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	0
3815 19 00 ⁽¹⁴⁾	Catalizzatore, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituito da una miscela di ossidi fissata su un supporto di silicato di magnesio e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 o più ed uguale o inferiore a 1,0	0

⁽¹⁾ Codice Taric 2934 90 99 *16⁽²⁾ Codice Taric 2934 90 99 *36⁽³⁾ Codice Taric 2935 00 00 *35⁽⁴⁾ Codice Taric 2935 00 00 *65⁽⁵⁾ Codice Taric 3207 40 90 *10⁽⁶⁾ Codice Taric 3207 40 90 *20⁽⁷⁾ Codice Taric 3208 90 10 *10⁽⁸⁾ Codice Taric 3208 90 10 *20⁽⁹⁾ Codice Taric 3402 11 00 *10⁽¹⁰⁾ Codice Taric 3507 90 00 *40⁽¹¹⁾ Codice Taric 3507 90 00 *60⁽¹²⁾ Codice Taric 3702 31 90 *10⁽¹³⁾ Codice Taric 3812 20 00 *10⁽¹⁴⁾ Codice Taric 3815 19 00 *01

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
3815 90 00 ⁽¹⁾	Catalizzatore costituito da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	0
3824 90 60 ⁽²⁾	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicinali per la medicina umana della voce 3004 (a)	0
3824 90 60 ⁽³⁾	Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	0
3824 90 90 ⁽⁴⁾	Placchette di niobato di litio non drogato	0
3824 90 90 ⁽⁵⁾	Miscela di ammine ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	0
3824 90 90 ⁽⁶⁾	3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazone-5-ylamine, disciolti in toluene	0
3901 20 00 ⁽⁷⁾	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio, — 2 mg/kg o meno di calcio, — 2 mg/kg o meno di cromo, — 2 mg/kg o meno di ferro, — 2 mg/kg o meno di nichel, — 2 mg/kg o meno di titanio, — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a)	0
3901 90 00 ⁽⁸⁾	Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	0
3901 90 00 ⁽⁹⁾	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0
3902 90 00 ⁽¹⁰⁾	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0
3902 90 00 ⁽¹¹⁾	Polibutene-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polietilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0
3903 90 00 ⁽¹²⁾	Copolimero, unicamente di stirene e di acole allilico, di numero di acetile di 175 o più	0
3903 90 00 ⁽¹³⁾	Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0

⁽¹⁾ Codice Taric 3815 90 00 *40⁽²⁾ Codice Taric 3824 90 60 *01⁽³⁾ Codice Taric 3824 90 60 *05⁽⁴⁾ Codice Taric 3824 90 90 *06⁽⁵⁾ Codice Taric 3824 90 90 *09⁽⁶⁾ Codice Taric 3824 90 90 *17⁽⁷⁾ Codice Taric 3901 20 00 *40⁽⁸⁾ Codice Taric 3901 90 00 *93⁽⁹⁾ Codice Taric 3901 90 00 *95⁽¹⁰⁾ Codice Taric 3902 90 00 *91⁽¹¹⁾ Codice Taric 3902 90 00 *96⁽¹²⁾ Codice Taric 3903 90 00 *10⁽¹³⁾ Codice Taric 3903 90 00 *30

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
3904 50 00 ⁽¹⁾	Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	0
3904 69 00 ⁽²⁾	Polifluoruro di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0
3905 99 00 ⁽³⁾	Formale polivinilico, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0
3906 90 00 ⁽⁴⁾	Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	0
3906 90 00 ⁽⁵⁾	Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	0
3906 90 00 ⁽⁶⁾	Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	0
3906 90 00 ⁽⁷⁾	Copolimero di acrilonitrile e di acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	0
3906 90 00 ⁽⁸⁾	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinato ad essere utilizzato come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti (a)	0
3906 90 00 ⁽⁹⁾	Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile anche miscelato a silice	5
3907 20 90 ⁽¹⁰⁾	Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	0
3907 99 10 ⁽¹¹⁾	Poli(etilenaftalene-2,6-dicarbossilato)	0
3907 99 90 ⁽¹²⁾	Poli(etilenaftalene-2,6-dicarbossilato)	0
3909 50 00 ⁽¹³⁾	Poliuretano ottenuto da 2,2'-(ter-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0
3911 90 10 ⁽¹⁴⁾	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	3.5

⁽¹⁾ Codice Taric 3904 50 00 *91⁽²⁾ Codice Taric 3904 69 00 *93⁽³⁾ Codice Taric 3905 99 00 *91⁽⁴⁾ Codice Taric 3906 90 00 *10⁽⁵⁾ Codice Taric 3906 90 00 *20⁽⁶⁾ Codice Taric 3906 90 00 *30⁽⁷⁾ Codice Taric 3906 90 00 *40⁽⁸⁾ Codice Taric 3906 90 00 *50⁽⁹⁾ Codice Taric 3906 90 00 *60⁽¹⁰⁾ Codice Taric 3907 20 90 *80⁽¹¹⁾ Codice Taric 3907 99 10 *20⁽¹²⁾ Codice Taric 3907 99 90 *20⁽¹³⁾ Codice Taric 3909 50 00 *10⁽¹⁴⁾ Codice Taric 3911 90 10 *10

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio convenzionale %
1	2	3
3911 90 10 ⁽¹⁾	Poli(trio-1,4-fenilene)	0
3911 90 90 ⁽²⁾	Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0
3911 90 90 ⁽³⁾	Copolimeri di viniltoluene e di m-metilstirene idrogenati	0
3912 39 90 ⁽⁴⁾	Idrossipropilcellulosa	0
3920 10 22 ⁽⁵⁾	Pellicola di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (a)	0
3920 10 80 ⁽⁶⁾	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcole polivinilico	0
3920 59 00 ⁽⁷⁾	Copolimero di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	0
3920 62 10 ⁽⁸⁾	Fogli di polietilene tereftalato, di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (a)	0
3920 62 10 ⁽⁹⁾	Foglio di polietilene tereftalato, di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinato alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (a)	0
3920 99 19 ⁽¹⁰⁾	Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	0
3920 99 50 ⁽¹¹⁾	Fogli di polifluoruro di vinile	0
3920 99 50 ⁽¹²⁾	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (a)	0
3920 99 50 ⁽¹³⁾	Fogli di alcole polivinilico orientati biassalmente, non ricoperti, di spessore uguale inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di alcole polivinilico	0
3921 90 50 ⁽¹⁴⁾	Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	0
3921 90 60 ⁽¹⁵⁾	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (a)	0

⁽¹⁾ Codice Taric 3911 90 10 *30⁽²⁾ Codice Taric 3911 90 90 *86⁽³⁾ Codice Taric 3911 90 90 *88⁽⁴⁾ Codice Taric 3912 39 90 *20⁽⁵⁾ Codice Taric 3920 10 22 *92⁽⁶⁾ Codice Taric 3920 10 80 *93⁽⁷⁾ Codice Taric 3920 59 00 *10⁽⁸⁾ Codice Taric 3920 62 10 *15⁽⁹⁾ Codice Taric 3920 62 10 *35⁽¹⁰⁾ Codice Taric 3920 99 19 *10⁽¹¹⁾ Codice Taric 3920 99 50 *21⁽¹²⁾ Codice Taric 3920 99 50 *22⁽¹³⁾ Codice Taric 3920 99 50 *23⁽¹⁴⁾ Codice Taric 3921 90 50 *20⁽¹⁵⁾ Codice Taric 3921 90 60 *25

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:		
8541 10	— Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce:		
8541 10 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
	— — altri:		
8541 10 91	— — — Diodi raddrizzatori di potenza	21	7
8541 10 99	— — — altri	21	7
	— Transistori, diversi dai fototransistori:		
8541 21	— — con potere di dissipazione inferiore a 1 W:		
8541 21 10	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
8541 21 90	— — — altri	21	7
8541 29	— — altri:		
8541 29 10	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
8541 29 20	— — — Transistori di potenza MOS, ad effetto di campo	21	7
8541 29 30	— — — Transistori bipolari a porta isolata (IGBTs)	21	7
8541 29 80	— — — altri	21	7
8541 30	— Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili:		
8541 30 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
8541 30 90	— — altri	21	7
8541 40	Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:		
	— — Diodi emettitori di luce:		
8541 40 11	— — — Diodi laser	21	7
8541 40 19	— — — altri	21	7
	— — altri:		
8541 40 91	— — — Cellule solari anche montate in moduli o costituite in pannelli	16	3,7
8541 40 93	— — — Fotodiodi, fototransistori, fototiristori e fotocoppie	16	2,8
8541 40 99	— — — altri	16	2,8
8541 50	— altri dispositivi a semiconduttore:		
8541 50 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati a microplacchette	21	7
8541 50 90	— — altri	21	7
8541 60 00	— Cristalli piezoelettrici montati	20	6,4
8541 90 00	— Parti	15	4,6

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:		
	— Circuiti integrati monolitici numerici:		
* 8542 12 00	— — Schede munite di circuiti integrati elettronici «schede intelligenti»	21	14
8542 13	— — Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS):		
* 8542 13 01	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
* 8542 13 05	— — — Microplacchette (chips)	21	7
	— — — altri:		
	— — — — Memorie:		
	— — — — — Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):		
* 8542 13 11	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit	21	7
* 8542 13 13	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit	21	7
* 8542 13 15	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit	21	7
* 8542 13 17	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit	21	7
	— — — — — Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM):		
* 8542 13 22	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit	21	esenzione
* 8542 13 25	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 27	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit	21	esenzione
	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM):		
* 8542 13 32	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 1 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 35	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit ed inferiore o uguale a 4 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 37	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit	21	esenzione
	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i FLASH E ² PROM:		
	— — — — — FLASH E ² PROM:		
* 8542 13 41	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 1 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 43	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit ed inferiore o uguale a 4 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 45	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit	21	esenzione

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
* 8542 13 47	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 16 Mbit	21	esenzione
* 8542 13 49	— — — — — altre	21	esenzione
* 8542 13 51	— — — — — Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM): memoria indirizzabile mediante il contenuto (CAM): memoria di lettura e scrittura FIFO (first in/first out): memoria di lettura e scrittura LIFO (last in/last out): memoria ferroelettrica	21	esenzione
* 8542 13 53	— — — — — altre memorie	21	7
* 8542 13 55	— — — — — Microprocessori	21	esenzione
	— — — — — Microcontrollori e microelaboratori:		
* 8542 13 61	— — — — — con capacità di elaborazione inferiore o uguale a 4 bit	21	7
* 8542 13 63	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 4 bit ed inferiore o uguale a 8 bit	21	7
* 8542 13 65	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 8 bit ed inferiore o uguale a 16 bit	21	7
* 8542 13 67	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 16 bit ed inferiore o uguale a 32 bit	21	7
* 8542 13 69	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 32 bit	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 13 70	— — — — — Microperiferici	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 13 72	— — — — — Circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore	21	7
* 8542 13 74	— — — — — Gate arrays	21	7
* 8542 13 76	— — — — — Celle standard	21	7
* 8542 13 82	— — — — — Circuiti logici programmabili	21	7
* 8542 13 84	— — — — — Circuiti a logica standard	21	7
	— — — — — altri:		
8542 13 91	— — — — — Circuiti di controllo e comando: circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	21	7
* 8542 13 99	— — — — — altri	21	7
8542 14	— — — — — biopolarari:		
* 8542 14 01	— — — — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
* 8542 14 05	— — — — — Microplacchette (chips)	21	7
	— — — — — altri:		
	— — — — — Memorie:		
* 8542 14 10	— — — — — Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)	21	7

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
* 8542 14 15	— — — — — Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM): memoria di sola lettura, non programmabile (ROM): memoria indirizzabile mediante il contenuto (CAM): memoria di lettura e scrittura FIFO (first in/first out): memoria di lettura e scrittura LIFO (last in/first out): memoria ferroelettrica	21	esenzione
* 8542 14 20	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i FLASH E ² PROM	21	esenzione
* 8542 14 25	— — — — — altre memorie:		
ex (1)	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	21	esenzione
ex (2)	— — — — — altri	21	7
* 8542 14 30	— — — — — Microprocessori	21	esenzione
	— — — — — Microcontrollori e microelaboratori:		
* 8542 14 42	— — — — — con capacità di elaborazione inferiore o uguale a 4 bit	21	7
* 8542 14 44	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 4 bit	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 14 50	— — — — — Microperiferici	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 14 60	— — — — — — Circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore	21	7
* 8542 14 65	— — — — — — Gate arrays	21	7
* 8542 14 70	— — — — — — Celle standard	21	7
* 8542 14 75	— — — — — — Circuiti logici programmabili	21	7
* 8542 14 80	— — — — — — Circuiti a logica standard	21	7
	— — — — — — altri:		
* 8542 14 91	— — — — — — Circuiti di controllo e comando; circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	21	7
* 8542 14 99	— — — — — — altri	21	7
8542 19	— — — — — — altri, compresi i circuiti ottenuti mediante associazione delle tecnologie MOS e bipolari (tecnologia BIMOS):		
* 8542 19 01	— — — — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
* 8542 19 05	— — — — — Microplacchette (chips)	21	7
	— — — — — altri:		
	— — — — — Memorie:		
* 8542 19 15	— — — — — Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)	21	7
	— — — — — Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM):		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
* 8542 19 22	— — — — — con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit	21	esenzione
* 8542 19 25	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 1 Mbit	21	esenzione
* 8542 19 27	— — — — — con capacità di memorizzazione superiore a 1 Mbit	21	esenzione
* 8542 19 31	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	21	esenzione
* 8542 19 35	— — — — — Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i FLASH ² PROM	21	esenzione
* 8542 19 41	— — — — — Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM); memoria indirizzabile mediante il contenuto (CAM); memoria di lettura e scrittura FIFO (first in/first out); memoria di lettura e scrittura LIFO (last in/first out); memoria ferroelettrica	21	esenzione
* 8542 19 49	— — — — — altre memorie	21	7
* 8542 19 55	— — — — — Microprocessori	21	esenzione
	— — — — — Microcontrollori e microelaboratori:		
* 8542 19 62	— — — — — con capacità di elaborazione inferiore o uguale a 4 bit	21	7
* 8542 19 68	— — — — — con capacità di elaborazione superiore a 4 bit	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 19 71	— — — — — Microperiferici	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 19 72	— — — — — Circuiti totalmente programmati per l'utilizzatore	21	7
* 8542 19 74	— — — — — Gate arrays	21	7
* 8542 19 76	— — — — — Celle standard	21	7
* 8542 19 82	— — — — — Circuiti logici programmabili	21	7
* 8542 19 84	— — — — — Circuiti a logica standard	21	7
	— — — — — altri:		
* 8542 19 92	— — — — — Circuiti di controllo e comando; circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	21	7
* 8542 19 98	— — — — — altri	21	7
8542 30	— altri circuiti integrati monolitici:		
* 8542 30 10	— — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	21	7
* 8542 30 20	— — Microplacchette (chips)	21	7
	— — altri		
* 8542 30 30	— — — Amplificatori	21	7

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
* 8542 30 50	— — — Regolatori di potenza o di tensione	21	7
	— — — Circuiti di controllo e comando:		
* 8542 30 61	— — — — Circuiti smartpower	21	7
	— — — — altri:		
8542 30 65	— — — — — Circuiti misti analogici-numeric	21	7
* 8542 30 69	— — — — — altri	21	7
* 8542 30 70	— — — Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando	21	7
	— — — altri:		
* 8542 30 91	— — — — Circuiti smartpower	21	7
	— — — — altri:		
* 8542 30 95	— — — — — Circuiti misti analogici-numeric	21	7
* 8542 30 99	— — — — — altri	21	7
8542 40	— Circuiti integrati ibridi:		
* 8542 40 10	— — Microprocessori e microcontrollori (compresi i microelaboratori)	21	7
* 8542 40 30	— — Convertitori	21	7
* 8542 40 50	— — Amplificatori	21	7
* 8542 40 90	— — altri	21	7
* 8542 50 00	— Microassiemaggi elettronici	21	7
8542 90 00	— Parti	15	4,6

Descrizione riassuntiva Codice NC/Taric	Codice NC 1996	Aliquota del dazio
1	2	3
2915 70 30	2915 70 30	5,5 %
2915 70 90	2915 70 80	5,5 %
2916 13 00	2916 13 00	6,5 %
ex 2916 14 00	2916 14 90	6,5 %
2916 39 00	2916 39 00	6,5 %
2918 19 90	2918 19 90	6,5 %
2918 30 00	2918 30 00	6,5 %
2921 30 90	2921 30 90	6,5 %
2921 43 10	2921 43 10	6,5 %
2922 49 90	2922 49 80	6,5 %
2923 90 00	2923 90 00	6,5 %
2925 19 10	2925 19 10	0 %
3206 20 90	3206 20 00	6,5 %
3206 30 00	3206 30 00	6,5 %
3207 10 10	3207 10 00	6,5 %
3207 10 90	3207 10 00	6,5 %
3212 90 10	3212 90 10	6,5 %
3212 90 90	3212 90 90	6,5 %
3506 91 00	3506 91 00	6,5 %
3506 99 10	3506 99 00	6,5 %
3506 99 90	3506 99 00	6,5 %
3602 00 00	3602 00 00	6,5 %
3701 10 10	3701 10 10	6,5 %
3701 10 90	3701 10 90	6,5 %
3701 30 00	3701 30 00	6,5 %
3701 91 10	3701 91 00	6,5 %
3701 91 90	3701 91 00	6,5 %
3702 10 00	3702 10 00	6,5 %
3702 31 90	3702 31 90	6,5 %
3702 32 31	3702 32 31	6,5 %
3702 32 91	3702 32 90	6,5 %
3702 32 99	3702 32 90	6,5 %
3702 39 00	3702 39 90	6,5 %
3702 41 00	3702 41 00	6,5 %
3702 43 00	3702 43 00	6,5 %
3702 54 00	3702 54 00	5,0 %
3702 56 10	3702 56 10	6,5 %
3702 56 90	3702 56 90	6,5 %
3702 91 10	3702 91 10	6,5 %
3702 92 10	3702 92 10	6,5 %
3702 93 10	3702 93 10	6,5 %
3702 94 10	3702 94 10	6,5 %
3702 95 00	3702 95 00	6,5 %
3703 20 10	3703 20 10	6,5 %
3804 00 90	3804 00 90	5,0 %
3806 20 00	3806 20 00	4,2 %
3806 90 00	3806 90 00	4,2 %
3909 40 00	3909 40 00	6,5 %
3911 90 10	3911 90 10	6,5 %
3912 12 00	3912 12 00	6,5 %
3912 20 90	3912 20 90	6,5 %
3912 39 90	3912 39 90	6,5 %
3920 71 90	3920 71 90	6,5 %
3920 93 00	3920 93 00	6,5 %
3920 94 00	3920 94 00	6,5 %
Ghise gregge		
7201 10 90	7201 10 90	0 %
Piombo greggio		
7801 10 00	7801 10 00	2,5 %
7801 99 99	7801 99 99	2,5 %

Descrizione riassuntiva Codice NC/Taric	Codice NC 1996	Aliquota del dazio
1	2	3
Zinco greggio		
7901 11 00	7901 11 00	2,5 %
7901 12 10	7901 12 10	2,5 %
7901 12 30	7901 12 30	2,5 %
7901 20 00	7901 20 00	2,5 %
Battipista (trattori battipista costruiti specialmente per spostarsi sulla neve con cingoli di gomma di larghezza non inferiore a 80 cm, attrezzati per la preparazione e la manutenzione di piste di sci di fondo e alpino e piste per motoslitte)		
ex 8701 30 00	ex 8701 30 00	0 %
Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve		
ex 8703 10 10	ex 8703 10 10	5 %
Pattini da ghiaccio		
9506 70 10	9506 70 10	0 %
Altri semi di ortaggi		
1209 91 90	1209 91 90	3 %

Sezione 2

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Aliquota del dazio da applicare al 1° gennaio 1996 e negli anni successivi indicati
1	2	3
Ciliege fresche (dolci) 16 giugno — 15 luglio ex 0809 20 10 ex 2	ex 0809 20 49	1996 12 % 1997 10,5 % 1998 9,0 % 1999 7,5 % 2000 6,0 %
Prodotti chimici		
2903 59 00 ex 3	2903 59 90	1996 6,1 % 1997 5,8 % 1998 5,5 %
2915 24 00	2915 24 00	1996 6,5 % 1997 6,0 % 1998 5,5 %

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Aliquota del dazio da applicare al 1° gennaio 1996 e negli anni successivi indicati	
1	2	3	
Carta da giornale, in rotoli o in fogli			
4801 00 10	4801 00 10	1996	-4,5 %
		1997	-4,0 %
		1998	-3,5 %
		1999	-2,5 %
		2000	-1,5 %
		2001	-0,5 %
		2002	-0,0 %
4801 00 90	4801 00 90	1996	-5,5 %
		1997	-4,5 %
		1998	-3,5 %
		1999	-2,5 %
		2000	-1,5 %
		2002	-0,0 %
Carta e cartone, non patinati né spalmati			
4802 60 10	4802 60 11	1996	6,0 %
	4802 60 19	1997	4,5 %
		1998	3,0 %
		1999	1,5 %
		2000	0,0 %
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate			
5603 00 10	5603 11 10	1996	-5,9 %
5603 00 91	5603 11 90	1997	-5,4 %
5603 00 93	5603 12 10	1998	-4,9 %
5603 00 95	5603 12 90	1999	-4,3 %
5603 00 99	5603 13 10		
	5603 13 90		
	5603 14 10		
	5603 14 90		
	5603 91 10		
	5603 91 90		
	5603 92 10		
	5603 92 90		
	5603 93 10		
	5603 93 90		
	5603 94 10		
	5603 94 90		
Catene di seghe dette «taglienti»			
8202 40 00	8202 40 00	1996	-3,1 %
		1997	-1,7 %
Cromatografi			
9027 20 10	9027 20 10	1996	-4,0 %
		1997	-3,5 %
		1998	-2,5 %
spettrometri			
9027 30 00	9027 30 00	1996	-4,0 %
		1997	-3,5 %
		1998	-2,5 %

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Aliquota del dazio da applicare al 1° gennaio 1996 e negli anni successivi indicati	
1	2	3	
Oscilloscopi 9030 10 90 9030 20 90 9030 31 90 9030 39 30 9030 40 90 9030 81 90 ex 5 9030 89 91 ex 5	9030 10 90 9030 20 90 9030 31 90 9030 39 30 9030 40 90 9030 83 90 9030 89 92	1996 -5,5 % 1997 -5,5 % 1998 -5,0 % 1999 -4,2 % 1996 -5,0 % 1997 -2,5 % 1998 -0 %	
Sardine 1604 13 10	1604 13 11 1604 13 19	1996 20,0 % 1997 17,5 % 1998 15,0 % 1999 12,5 %	
Mele, fresche 1° aprile — 31 luglio 0808 10 99	0808 10 61 63 69 0808 10 71 73 79	1996 5,3 % (*) 1997 4,5 % (*) 1998 3,8 % (*) 1999 3,0 % (*) 2000 2,3 % (*) 2001 1,5 % (*) 1996 4,5 % (*) 1997 3,8 % (*) 1998 3,0 % (*) 1999 2,3 % (*) 2000 1,5 % (*)	
Pere, fresche 1° — 30 aprile e 1° — 15 luglio 0808 20 33	0808 20 37 0808 20 47	1996 4,4 % (*) 1997 3,8 % (*) 1998 3,2 % (*) 1999 2,5 % (*) 2000 1,9 % (*) 2001 1,3 % (*) 1996 3,8 % (*) 1997 3,2 % (*) 1998 2,5 % (*) 1999 1,9 % (*) 2000 1,3 % (*)	
Kiwi, freschi 15 maggio — 15 novembre ex 0810 90 10	ex 0810 50 00	1. 1. 1996 9,8 % 1. 7. 1996 9,5 % 1. 7. 1997 9,1 % 1. 7. 1998 8,7 % 1. 7. 1999 8,4 % 1. 7. 2000 8,0 %	

(*) Le aliquote di dazio si applicano a condizione che sia rispettato il prezzo di ingresso.

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Aliquota del dazio da applicare al 1° gennaio 1996 e negli anni successivi indicati
1	2	3
Mele, secche 0813 30 00	0813 30 00	1. 1. 1996 7,2 % 1. 7. 1996 6,4 % 1. 7. 1997 5,6 % 1. 7. 1998 4,8 % 1. 7. 1999 4,0 % 1. 7. 2000 3,2 %
altre frutta, secche 0813 40 92	0813 40 95	1. 1. 1996 5,4 % 1. 7. 1996 4,8 % 1. 7. 1997 4,2 % 1. 7. 1998 3,6 % 1. 7. 1999 3,0 % 1. 7. 2000 2,4 %

Sezione 3

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Quantitativo contingentale	Aliquota del dazio
1	2	3	4
Pesci del genere Coregonus ex 0303 29 00	ex 0303 29 00	1 000 t	5,5 %
Cheddar ex 0406 90 21	ex 0406 90 21	1 250 t aggiuntive assegnate al Canada	13,75 ECU/100 kg/net
Gamberi 0306 19 10	0306 19 10	3 000 t	0 %
Mandorle con guscio Mandorle sgusciate 0802 11 90 0802 12 90	0802 11 90 0802 12 90	45 000 t aggiuntive	2 %
Ciliege fresche (dolci) 21 maggio — 15 luglio ex 0809 20 10 ex 2	0809 20 39 0809 20 49	800 t	4 %

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Quantitativo contingentale	Aliquota del dazio
1	2	3	4
Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso) ex 1001 10 00	ex 1001 10 00	50 000 t	0 %
Riso semigreggio (riso «bruno») 1006 20 11 13 15 17 92 94 96 98	1006 20 11 13 15 17 92 94 96 98	20 000 t	88 ECU/t
Riso semilavorato o lavorato 1006 30 21 23 25 27 42 44 46 48 61 63 65 67 92 94 96 98	1006 30 21 23 25 27 42 44 46 48 61 63 65 67 92 94 96 98	63 000 t	0 %
Altre avene trattate 1104 22 99	1104 22 92 1104 22 99	10 000 t	0 %
Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , sgucciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati ex 1605 20 00	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	500 t	0 %
Legno compensato ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	650 000 m ³	0 %

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Quantitativo contingentale	Aliquota del dazio		
1	2	3	4		
Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0201	ex 0201 10 00	1) 2 000 t aggiuntive assegnate all'Australia	20 %		
ex 0202	ex 0201 20 20				
ex 0206 10 95	30				
ex 0206 29 91	50				
	90				
	ex 0201 30 00				
	ex 0202 10 00				
	ex 0202 20 10				
	30				
	50				
	90				
	ex 0202 30 10				
	50				
	90				
	ex 0206 10 95	300 t	20 %		
	ex 0206 29 91				
ex 0201 20 90	ex 0201 20 90				
ex 0201 30 00	ex 0201 30 00				
ex 0202 20 90	ex 0202 20 90				
ex 0202 30	ex 0202 30				
ex 0206 10 95	ex 0206 10 95				
ex 0206 29 91	ex 0206 29 91				
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate					
0204	0204 10 00			1) 1 150 t aggiuntive assegnate all'Australia	0 %
	0204 21 00				
	0204 22 10				
	30			2) 1 700 t aggiuntive assegnate alla Nuova Zelanda	0 %
	50				
	90				
	0204 23 00				
	0204 30 00				
	0204 41 00	3) 1 510 t aggiuntive assegnate al Cile	0 %		
	0204 42 10				
	30				
	50				
	90				
	0204 43 10				
	90				
	0204 50 11				
	13				
	15				
	19				
	31				
	39				
	51				
	53				
	55				
	59				
	71				
	79				
Filetti surgelati di pesce della specie <i>Pseudocyttus Maculatus</i> e <i>Alloctytus spp.</i>					
ex 0304 20 96	ex 0304 20 96	200 t	0 %		

Descrizione riassuntiva Codice NC	Codice NC 1996	Quantitativo contingentale	Aliquota del dazio
1	2	3	4
Formaggi destinati alla trasformazione ex 0406 90 11	ex 0406 90 01	1) 1 000 t aggiuntive assegnate alla Nuova Zelanda	17,06 ECU/100 kg/net
Cheddar ex 0406 90 21	ex 0406 90 21	1) 750 t aggiuntive assegnate all'Australia 2) 500 t aggiuntive assegnate alla Nuova Zelanda	17,06 ECU/100 kg/net 17,06 ECU/100 kg/net
Avena ex 1004 00 50	ex 1004 00 00	21 000 t	89 ECU/t

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada)

(95/591/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della commissione,

Considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad accordi con gli Stati Uniti d'America ed il Canada;

considerando che era inoltre nell'interesse di entrambe le parti risolvere alcune questioni lasciate in sospeso nel quadro del settore agricolo per quanto riguarda il Canada;

considerando che gli Stati Uniti d'America e il Canada hanno avviato procedure nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda il regime delle importazioni comunitario per i cereali ed il riso;

considerando che la Comunità ha avviato un dibattito con questi due paesi per risolvere i problemi in questione e che i risultati di questo dibattito sono esposti negli accordi con i paesi interessati;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Con il presente documento sono approvati a nome della Comunità i seguenti accordi e lettere:

- Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I).
- Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla composizione della vertenza relativa ai cereali e al riso (allegato II).
- Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concernente il prezzo del riso (allegato III).
- Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e lo scambio di lettere (allegato IV).

Il testo degli accordi di cui al primo comma è allegato alla decisione.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Con la presente decisione il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di firmare l'accordo e le lettere per vincolare la Comunità.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e GLI STATI UNITI,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato:

A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, valido su tutto il territorio doganale dei 15 Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).

B. In base alle disposizioni dell'allegato a) ⁽¹⁾ al presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996, salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.

C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi di cui ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 nell'ambito della Comunità europea, sono applicati anche agli Stati Uniti.

II. Accordo sulla tecnologia dell'informazione:

Le parti firmatarie dell'accordo approvano e sottoscrivono i principi e gli impegni di cui all'allegato b) al presente accordo.

III. Questioni del settore agricolo:

A. Il governo degli Stati Uniti accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea

volto ad adeguare gli obblighi della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni,
- netting out dei contingenti tariffari,
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

B. Le due parti concordano le disposizioni che seguono per quanto riguarda il commercio dei prodotti caseari:

1. i contingenti dell'aliquota tariffaria (CAT) per quanto riguarda i prodotti caseari, concessi all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia dagli Stati Uniti nel calendario XX nel quadro dell'Uruguay Round saranno fusi, appena possibile dal punto di vista amministrativo, con i CAT per i prodotti caseari concessi dagli Stati Uniti alla Comunità europea dei 12. Nel periodo che intercorre tra la data effettiva della fusione e il 1° gennaio 1998, i quantitativi relativi ai CAT originariamente concessi all'Austria, la Finlandia e alla Svezia e alla CE dei 12 saranno riservati ai paesi citati. Se, durante il periodo in questione, il governo degli Stati Uniti dovesse decidere di permettere l'accesso dei prodotti di altri paesi a questi quantitativi, l'accesso sarà concesso in maniera prioritaria ai prodotti della CE dei 15.

⁽¹⁾ Vedi allegati al regolamento (CE) n. 3093/95, pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. I CAT per i prodotti caseari sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'accordo del Tokio Round tra gli Stati Uniti e la Comunità concernente i prodotti caseari e la sezione 702 del titolo VII della «Public Law» 96-39 statunitense, nel testo modificato, che fissa procedure e ricorsi nei casi in cui le importazioni di prodotti caseari oggetto di sovvenzioni riducano i prezzi applicati sul mercato interno statunitense.

IV. Disposizioni finali:

- A. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- B. Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato a)

Prodotti agricoli (concessioni concordate — il formato deve essere modificato)

- CAT pari a 63 000 t di «riso semilavorato e lavorato»
1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes)
- CAT pari a 20 000 t di «riso semigreggio (riso bruno)»
1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes)
- aumento dei CAT esistenti per le mandorle con guscio
0802 11 90, sgucciate 0802 12 90 al 2 % da 45 000 a 90 000 t
- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda gli alimenti per animali domestici a 0
2309 10 11
2309 10 31
- «Ciliege fresche (dolci)» 0809 20 10/2
CAT pari a 800 t (21 maggio - 15 luglio) al 4 % erga omnes e una riduzione dell'aliquota finale dal 12 al 6 % per il periodo dal 16 giugno al 15 luglio.
- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda il fogliame fresco dal 2,5 al 2 %
0604 91 50

Il sistema di gestione per quanto riguarda i CAT relativi a 63 000 t di «riso semilavorato e lavorato» e 20 000 t di «riso semigreggio (riso bruno)» comprende le ripartizioni ai fornitori tradizionali. La Comunità europea ha inoltre la facoltà di designare i porti di entrata per conservare le correnti commerciali tradizionali e i rapporti di fornitura su richiesta del paese esportatore. Gli Stati Uniti hanno chiesto che le importazioni statunitensi di riso nella Comunità europea nell'ambito dei CAT succitati siano riservate alle correnti commerciali tradizionali con i nuovi Stati membri. La Comunità europea adotterà le misure necessarie per soddisfare la richiesta statunitense, nel rispetto della normativa comunitaria. Sono previste ulteriori consultazioni per decidere le modalità di attuazione dell'accordo.

*Allegato b)***Accordo sulla tecnologia dell'informazione**

La Comunità europea, nel quadro della compensazione di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, ha ridotto notevolmente le sue tariffe su tutta la serie dei semiconduttori e dei circuiti integrati. Inoltre, tutte queste riduzioni saranno attuate a decorrere dal 1° gennaio 1996, con notevole anticipo rispetto al calendario progressivo previsto alla fine dell'Uruguay Round.

Le offerte effettuate nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 dovrebbero agevolare i primi dibattiti relativi all'approccio da adottare in merito all'obiettivo finale proposto di un accordo sulla tecnologia dell'informazione che prevede tra l'altro la soppressione delle tariffe entro il 2000 in questo settore. La Comunità europea e gli Stati Uniti, dopo la conclusione dei negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6, cercheranno di concludere un accordo di questo tipo con i partner Quad e con gli altri produttori principali di questi prodotti nell'ambito dell'OMC.

ALLEGATO II

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sulla composizione della vertenza relativa ai cereali e al riso

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni degli Stati Uniti e della Comunità europea.

1. Gli Stati Uniti e la Comunità europea decidono che nel primo quadrimestre del 1996, ed in seguito su richiesta di una qualunque delle parti, il governo degli Stati Uniti e la Commissione delle Comunità europee riesamineranno il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali ed il riso. Se una delle parti ritiene che il funzionamento del sistema impedisca materialmente i flussi commerciali tra le parti, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, procede tempestivamente all'esame dei problemi individuati per mettere in atto soluzioni appropriate. Per quanto riguarda l'anno di commercializzazione 1996-1997, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, svilupperà e introdurrà per un periodo di prova un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio (riso bruno).
2. Durante il riesame e le consultazioni, la Commissione e il governo degli Stati Uniti si trasmetteranno vicendevolmente tutti i dati pertinenti per garantire la trasparenza ed agevolare l'applicazione di soluzioni appropriate per i problemi sollevati. Sarà tutelata la riservatezza dei dati.
3. Per garantire l'accuratezza e la trasparenza nell'ambito dell'amministrazione, la Comunità europea farà in modo che i «prezzi rappresentativi» che essa utilizza per determinare i dazi comunitari sulle importazioni di riso, siano basati sui dati relativi ai prezzi, più aggiornati e maggiormente utilizzati.
4. Gli Stati Uniti ritirano la richiesta presentata nel novembre 1995 di convocazione di un gruppo, nell'ambito dell'OMC, per risolvere la vertenza sul regime delle importazioni della Comunità europea per quanto riguarda il riso e i cereali. Gli Stati Uniti non presenteranno una nuova richiesta in tal senso, se le disposizioni del presente accordo saranno attuate.
5. La Comunità europea non comprometterà gli interessi commerciali degli Stati Uniti per quanto riguarda il riso e i cereali nei negoziati in corso su questi prodotti nel quadro dell'OMC.
6. Qualora la quota di mercato delle importazioni comunitarie di glutine di frumento negli Stati Uniti aumenti rispetto alla media della quota di mercato del 1990/1992, la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti si riuniranno per individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
7. Nel rispetto dei termini del presente accordo, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti nell'ambito dell'OMC.

Mi pregio proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera degli Stati Uniti

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni degli Stati Uniti e della Comunità europea.

1. Gli Stati Uniti e la Comunità europea decidono che nel primo quadrimestre del 1996, ed in seguito su richiesta di una qualunque delle parti, il governo degli Stati Uniti e la Commissione delle Comunità europee riesamineranno il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali ed il riso. Se una delle parti ritiene che il funzionamento del sistema impedisce materialmente i flussi commerciali tra le parti, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, procede tempestivamente all'esame dei problemi individuati per mettere in atto soluzioni appropriate. Per quanto riguarda l'anno di commercializzazione 1996-1997, la Commissione, in consultazione con il governo degli Stati Uniti, svilupperà e introdurrà per un periodo di prova un sistema di riscossione cumulativa per il riso semigreggio (riso bruno).
2. Durante il riesame e le consultazioni, la Commissione e il governo degli Stati Uniti si trasmetteranno vicendevolmente tutti i dati pertinenti per garantire la trasparenza ed agevolare l'applicazione di soluzioni appropriate per i problemi sollevati. Sarà tutelata la riservatezza dei dati.
3. Per garantire l'accuratezza e la trasparenza nell'ambito dell'amministrazione, la Comunità europea farà in modo che i «prezzi rappresentativi» che essa utilizza per determinare i dazi comunitari sulle importazioni di riso, siano basati sui dati relativi ai prezzi, più aggiornati e maggiormente utilizzati.
4. Gli Stati Uniti ritirano la richiesta presentata nel novembre 1995 di convocazione di un gruppo, nell'ambito dell'OMC, per risolvere la vertenza sul regime delle importazioni della Comunità europea per quanto riguarda il riso e i cereali. Gli Stati Uniti non presenteranno una nuova richiesta in tal senso, se le disposizioni del presente accordo saranno attuate.
5. La Comunità europea non comprometterà gli interessi commerciali degli Stati Uniti per quanto riguarda il riso e i cereali nei negoziati in corso su questi prodotti nel quadro dell'OMC.
6. Qualora la quota di mercato delle importazioni comunitarie di glutine di frumento negli Stati Uniti aumenti rispetto alla media della quota di mercato del 1990-1992, la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti si riuniranno per individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
7. Nel rispetto dei termini del presente accordo, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti nell'ambito dell'OMC.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi prego confermarle che quanto precede è accettabile per il mio governo e che la sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accogliere, signore, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

ALLEGATO II

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti concernente il prezzo del riso

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

nel corso del nostro recente dibattito sul funzionamento delle norme comunitarie per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione comunitari per il riso, abbiamo riesaminato i dati relativi alla situazione del mercato durante l'anno commerciale 1995/1996.

Alla luce del dibattito, la Comunità europea intende sostituire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, al «prezzo rappresentativo» attualmente utilizzato per determinare i dazi sul riso semigreggio surriscaldato e sul riso semigreggio, per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996, la media del prezzo del riso bruno surriscaldato n. 1 al 4/88 % e il prezzo attualmente utilizzato (riso bruno n. 2 al 4/73 %) indicato nel settimanale Rice Market News del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Questo «prezzo rappresentativo» sarà riesaminato con il governo degli Stati Uniti durante le consultazioni per fissare il sistema di riscossione cumulativa menzionato nello scambio di lettere sulla vertenza relativa ai cereali.

La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera degli Stati Uniti

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego confermarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«nel corso del nostro recente dibattito sul funzionamento delle norme comunitarie per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione comunitari per il riso, abbiamo riesaminato i dati relativi alla situazione del mercato durante l'anno commerciale 1995/1996.

Alla luce del dibattito, la Comunità europea intende sostituire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, al «prezzo rappresentativo» attualmente utilizzato per determinare i dazi sul riso semigreggio surriscaldato e sul riso semigreggio, per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996, la media del prezzo del riso bruno surriscaldato n. 1 al 4/88 % e il prezzo attualmente utilizzato (riso bruno n. 2 al 4/73 %) indicato nel settimanale Rice Market News del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Questo «prezzo rappresentativo» sarà riesaminato con il governo degli Stati Uniti durante le consultazioni per fissare il sistema di riscossione cumulativa menzionato nello scambio di lettere sull'accordo sui cereali.»

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

ALLEGATO IV

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e IL GOVERNO DEL CANADA,

DESIDERANDO concludere i negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea ed il Canada,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, valido su tutto il territorio doganale dei 15 Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakech all'Accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. A norma dell'allegato A ⁽¹⁾ che costituisce parte integrante del presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996 salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.
- C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi di cui ai negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 nell'ambito della Comunità europea, sono applicati anche al Canada.

II. Questioni del settore agricolo:

- A. Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:
- netting out degli impegni alle esportazioni,
 - netting out dei contingenti tariffari,
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

B. Le due parti concordano quanto segue:

In considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e dei prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai contingenti preferenziali.

La somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale.

La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti.

Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.

La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli espor-

⁽¹⁾ Vedi allegati al regolamento (CE) n. 3093/95, pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

tatori europei di carni bovine potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.

Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia quei prodotti classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

III. Disposizioni finali

- A. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- B. Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque, in due esemplari in inglese e in francese. Le due versioni linguistiche fanno entrambe fede.

*Per il Governo
del Canada*

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e il Canada sulla conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego confermarLe l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea.

1. Tenendo conto della situazione eccezionale del mercato prevista per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996 per quanto riguarda i cereali (frumento comune e grano duro), la Comunità europea decide di effettuare i seguenti adeguamenti alle norme che regolano le sue importazioni per quanto riguarda il frumento comune e il grano duro per migliorare l'attuale difficile situazione del mercato.
 - a) Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, lo sgravio per quanto riguarda il grano di elevata qualità, sarà aumentato da 8 a 14 ecu/t.
 - b) Nello stesso periodo, la richiesta di grano duro pari al 73 % di nuclei vetrosi sarà ridotta al livello standard del 60 %.

Pravia attuazione delle modifiche succitate, il Canada ritirerà la richiesta presentata per la convocazione di un gruppo nell'ambito dell'OMC per dirimere il problema sollevato dai regolamenti comunitari sui cereali.

Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti in seno all'OMC. Questo accordo non pregiudica la posizione giuridica delle parti per quanto riguarda le questioni che rientrano nel presente accordo.

Le due parti avvieranno un dibattito nel primo quadrimestre del 1996 per decidere quali misure eventualmente adottare per i successivi anni di commercializzazione.

2. Per concludere gli attuali negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, nell'ambito dell'OMC sull'agricoltura e la denuncia presentata dal Canada, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, sull'orzo, motivata dai passati ampliamenti dell'Unione europea, è stato concordato quanto segue:
 - una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda la scagliola (1008 30 00) a zero,
 - CAT della nazione più favorita pari a 50 000 t per il grano duro (con contenuto minimo di nuclei vetrosi del 73 %) ad aliquota zero;
 - CAT della nazione più favorita pari a 10 000 t per l'avena lavorata (1104 22 99) ad aliquota zero;
 - in considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e di prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai CAT preferenziali;
 - la somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea per adeguare gli impegni assunti in seno al GATT da parte della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate per quanto riguarda l'attuazione saranno concordate in seguito.

3. Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale. La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti. Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.
4. La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli esportatori europei di carne bovina potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.
5. Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia i prodotti di pasta classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera del Canada

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego comunicareLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego confermarLe l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni del Canada e della Comunità europea.

1. Tenendo conto della situazione eccezionale del mercato prevista per l'ultimo periodo dell'anno commerciale 1995/1996 per quanto riguarda i cereali (frumento comune e grano duro), la Comunità europea decide di effettuare i seguenti adeguamenti alle norme che regolano le sue importazioni per quanto riguarda il frumento comune e il grano duro per migliorare l'attuale difficile situazione del mercato.
 - a) Dal 1° gennaio al 30 giugno 1996, lo sgravio per quanto riguarda il grano di elevata qualità, sarà aumentato da 8 a 14 ecu/t.
 - b) Nello stesso periodo, la richiesta di grano duro pari al 73 % di nuclei vetrosi sarà ridotta al livello standard del 60 %.

Previa attuazione delle modifiche succitate, il Canada ritirerà la richiesta presentata per la convocazione di un gruppo nell'ambito dell'OMC per dirimere il problema sollevato dai regolamenti comunitari sui cereali.

Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, ciascuna delle parti conserva tutti i suoi diritti in seno all'OMC. Questo accordo non pregiudica la posizione giuridica delle parti per quanto riguarda le questioni che rientrano nel presente accordo.

Le due parti avvieranno un dibattito nel primo quadrimestre del 1996 per decidere quali misure eventualmente adottare per i successivi anni di commercializzazione.

2. Per concludere gli attuali negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, nell'ambito dell'OMC sull'agricoltura e la denuncia presentata dal Canada, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, sull'orzo, motivata dai passati ampliamenti dell'Unione europea, è stato concordato quanto segue:

- una riduzione dell'aliquota di dazio per quanto riguarda la scagliola (1008 30 00) a zero,
- CAT della nazione più favorita pari a 50 000 t per il grano duro (con contenuto minimo di nuclei vetrosi del 73 %) ad aliquota zero;
- CAT della nazione più favorita pari a 10 000 t per l'avena lavorata (1104 22 99) ad aliquota zero;
- in considerazione del fatto che le importazioni di carne di maiale e di prodotti derivati rientrano sia nei CAT del GATT che nei CAT preferenziali ad aliquota inferiore dei contingenti GATT per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), la Commissione, in consultazione con i paesi interessati, farà in modo che le importazioni in questione dai PECO siano contabilizzate in maniera prioritaria rispetto ai CAT preferenziali;
- la somma dei CAT CE per la carne di maiale e le preparazioni derivate viene mantenuta a 75 600 t alla fine del periodo di attuazione dell'Uruguay Round.

Il Governo canadese accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea per adeguare gli impegni assunti in seno al GATT da parte della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate per quanto riguarda l'attuazione saranno concordate in seguito.

3. Per quanto riguarda il commercio bilaterale dei prodotti caseari, il Canada si impegna ad aumentare l'attuale riserva CE di 12 247 t (60 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale) al 66 % del contingente dell'aliquota tariffaria globale. La CE si impegna ad aumentare l'attuale contingente dell'aliquota tariffaria del cheddar stagionato canadese a 4 000 t. Le autorità canadesi indicheranno alla commissione canadese per il settore lattiero-caseario che è possibile rilasciare «certificati di autenticità» per il «cheddar stagionato» soltanto per i quantitativi soggetti a contingenti. Il Canada permetterà le importazioni di prodotti caseari dalla CE soltanto nel quadro dei contingenti dell'aliquota tariffaria, accompagnati da un certificato di esportazione rilasciato dalla Comunità europea.
4. La CE limiterà le sovvenzioni alle esportazioni sulle carni bovine fresche, refrigerate o congelate destinate al Canada, a non più di 5 000 t all'anno. Sulla base di questo impegno, gli esportatori europei di carne bovina potranno chiedere al Tribunale per il commercio internazionale canadese (Canadian International Trade Tribunal — CITT) di avviare un riesame ai sensi della sezione 76 della legge relativa alle misure speciali sulle importazioni (Special Import Measures Act — SIMA), del 25 luglio 1986, sulla base delle conclusioni del Tribunale canadese delle importazioni per quanto riguarda la carne bovina disossata originaria della Comunità economica europea. La revisione di cui alla sezione 76 può essere invocata da una qualsiasi delle parti interessate alla questione.
5. Il Canada decide di consolidare a zero il suo dazio sui prodotti di pasta attualmente soggetti all'«ordine di sgravio sulla pasta», ossia i prodotti di pasta classificati sotto le voci tariffarie 1902 19 91, 1902 19 99 e 1902 19 92.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi prego confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio Governo e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
del Canada*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate

(95/592/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha avviato negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad accordi con l'Argentina, l'Australia, il Cile, il Giappone, la Nuova Zelanda e la Thailandia;

considerando che era inoltre nell'interesse della Comunità risolvere alcune altre questioni lasciate in sospeso nel quadro del settore agricolo con le parti interessate;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità i seguenti accordi e lettere:

- accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e l'Australia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I);
- scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia per la conclusione di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I);

— lettera di accompagnamento tra la Comunità europea e l'Australia (allegato I);

— accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e il Cile a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato II);

— negoziati tra la Comunità europea e il Giappone a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato III);

— accordo per la conclusione di negoziati tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia (allegato IV);

— accordo relativo alla conclusione di negoziati tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato V).

I testi degli atti indicati al primo paragrafo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi e le lettere per vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e l'Australia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA e L'AUSTRALIA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e l'Australia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakech all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 e 89 ecu/t (erga omnes).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:
- aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito dei contingenti delle aliquote tariffarie CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
 - aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
 - aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
- Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Australia, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:
- netting out degli impegni alle esportazioni;
 - netting out dei contingenti tariffari;
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.
- Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.
- C. Disposizioni finali:
- Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una della parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
dell'Australia*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l'Australia per la conclusione di negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni dell'Australia e della Comunità europea.

1. Per concludere i negoziati in corso ai sensi dell'attuale articolo XXIV, paragrafo 6 dell'OMC sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:
 - aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
 - aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
 - aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 a 89 ecu/t (erga omnes).

Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Australia, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

2. L'Australia e la Comunità europea decidono di riesaminare nel primo trimestre del 1996 il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali visto che esso condiziona le esportazioni australiane di cereali di qualità elevata verso la CE.
3. **Vino**

Premi della Fiera della capitale australiana

Le parti concordano quanto segue:

- a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3201/90, la CE riconosce i premi della Fiera del vino australiana, pubblicando i nomi degli organismi in questione nella

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Questo riconoscimento non prevede l'utilizzo della denominazioni comunitarie, protette in base all'accordo sul vino tra Australia e CE, come descrittori delle categorie dei premi;

- l'Australia si impegna a far modificare le regole dagli organizzatori della fiera affinché, nei casi in cui un descrittore di categoria, che consista o contenga una denominazione di cui all'articolo 8 dell'accordo sul vino, ossia «categoria Sherry», «categoria Porto», sia utilizzato per descrivere o presentare vini, compresa la pubblicità, non si asserisca che il premio in questione sia stato riconosciuto dalla Comunità europea.

Altre questioni in sospeso saranno tempestivamente trattate e risolte nel quadro dell'accordo sul vino.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera dell'Australia

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

«Sono lieto di confermare l'accordo che segue, raggiunto tra le delegazioni dell'Australia e della Comunità europea.

1. Per concludere i negoziati in corso ai sensi dell'attuale articolo XXIV, paragrafo 6 dell'OMC sulle questioni agricole, è stato concordato quanto segue e, per quanto riguarda i contingenti delle aliquote tariffarie, la loro applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 1996:

- aggiungere 2 000 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nell'ambito del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne bovina di qualità superiore;
- aggiungere 1 150 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
- aggiungere 750 tonnellate alla ripartizione destinata all'Australia nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di «riso semilavorato e lavorato», 1006 30 00 a 0 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)», 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) ⁽¹⁾;
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 21 000 tonnellate di avena, 1004 00 50 e 89 ecu/t (erga omnes).

Il Governo australiano accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

2. L'Australia e la Comunità europea decidono di riesaminare nel primo trimestre del 1996 il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» per quanto riguarda i cereali visto che esso condiziona le esportazioni australiane di cereali di qualità elevata verso la CE.

3. **Vino**

Premi della Fiera della capitale australiana

Le parti concordano quanto segue:

- a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3201/90, la CE riconosce i premi della Fiera del vino australiana, pubblicando i nomi degli organismi in questione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle CE. Questo riconoscimento non prevede l'utilizzo

⁽¹⁾ La gestione del contingente comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali.

della denominazioni comunitarie, protette in base all'accordo sul vino tra Australia e CE, come descrittori delle categorie dei premi;

- l'Australia si impegna a far modificare le regole dagli organizzatori della fiera affinché, nei casi in cui un descrittore di categoria, che consista o contenga una denominazione di cui all'articolo 8 dell'accordo sul vino, ossia «categoria Sherry», «categoria Porto», sia utilizzato per descrivere o presentare vini, compresa la pubblicità, non si asserisca che il premio in questione sia stato riconosciuto dalla Comunità europea.

Altre questioni in sospeso saranno tempestivamente trattate e risolte nel quadro dell'accordo sul vino.

Mi prego proporre che questa lettera e la risposta costituiscano un accordo tra le due autorità rispettive.»

Mi prego confermare che quanto precede è accettabile per il mio Governo e che la sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
dell'Australia*

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
L'AUSTRALIA

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore;

La Comunità europea conferma che essa non intende inserire nel suo nuovo calendario i cavalli vivi o la carne ovina tra i prodotti che possono beneficiare delle sovvenzioni alle esportazioni elencate nell'accordo sull'agricoltura.

La Comunità europea e l'Australia, nel primo quadrimestre del 1996, riprenderanno il dibattito sulle questioni in sospeso nel quadro dell'accordo sul vino e si adopereranno per risolvere le suddette questioni il più rapidamente possibile.

La gestione dei contingenti delle aliquote tariffarie (CAT) relativi a 63 000 tonnellate di riso lavorato e dei CAT relativi a 20 000 tonnellate di riso semigreggio (riso bruno) comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali basata sulle loro esportazioni verso l'Austria, la Svezia e la Finlandia.

Le specifiche per quanto riguarda i CAT pari a 21 000 tonnellate di avena lavorata sono le seguenti:

- un peso di prova minimo pari a 55 kg/ettolitro;
- un grado di umidità massimo del 12 %;
- un livello massimo di additivi (ossia sementi esterne) del 2 %.

La prego di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera dell'Australia

Bruxelles, addì 22 dicembre 1995

Signore,

mi prego comunicare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

«La Comunità europea conferma che essa non intende inserire nel suo nuovo calendario i cavalli vivi o la carne ovina tra i prodotti che possono beneficiare delle sovvenzioni alle esportazioni elencate nell'accordo sull'agricoltura.

La Comunità europea e l'Australia, nel primo quadrimestre del 1996, riprenderanno il dibattito sulle questioni in sospeso nel quadro dell'accordo sul vino e si adopereranno per risolvere le suddette questioni il più rapidamente possibile.

La gestione dei contingenti delle aliquote tariffarie (CAT) relativi a 63 000 tonnellate di riso lavorato e dei CAT relativi a 20 000 tonnellate di riso semigreggio (riso bruno) comprende la ripartizione ai fornitori tradizionali basata sulle loro esportazioni verso l'Austria, la Svezia e la Finlandia.

Le specifiche per quanto riguarda i CAT pari a 21 000 tonnellate di avena lavorata sono le seguenti:

- un peso di prova minimo pari a 55 kg/ettolitro;
- un grado di umidità massimo del 12 %;
- un livello massimo di additivi (ossia sementi esterne) del 2 %.»

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

*Per il Governo
dell'Australia*

ALLEGATO II

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Cile a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CILE,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e il Cile,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue:
- 0808 10 99 mele fresche (1° aprile-31 luglio): riduzione dell'aliquota di dazio finale del 50 % (dal 3 all'1,5 %);
 - 0808 20 33 pere fresche (1°-30 aprile e 1°-15 luglio): riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 2,5 all'1,3 %);
 - 0813 30 00 mele essiccate: riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 6,4 al 3,2 %);
 - 0813 40 92 altra frutta secca: riduzione dell'aliquota finale del 50 % (dal 4,8 al 2,4 %);
 - aggiungere 1 510 tonnellate alla ripartizione destinata al Cile nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per la carne ovina.

Il Cile accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei 12 e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. È stato inoltre concordato quanto segue:

- 2301 20 00 farina di pesce: riduzione dell'aliquota a zero.

D. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una della parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Cile*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

ALLEGATO III

NEGOZIATI

tra la Comunità europea e il Giappone a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in maniera ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e Giappone,

HANNO RAGGIUNTO LA SOLUZIONE CHE SEGUE:

I. Concessioni relative all'accesso al mercato.

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea, allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, la Comunità europea riduce e consolida le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1996, salvo diversa indicazione, apre i contingenti tariffari come specificato ed accelera l'attuazione delle concessioni tariffarie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round.
- C. I miglioramenti concessi ai paesi terzi nell'ambito dei negoziati della Comunità europea a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 si applicano anche al Giappone.

II. Agricoltura:

- A. Gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in seguito al recente ampliamento della Comunità, prevedono:
 - netting out degli impegni alle esportazioni;
 - netting out dei contingenti tariffari;
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.
- B. La riduzione tariffaria che segue è applicata a decorrere dal 1° gennaio 1996:
 - 1209 91 90: Altri semi di ortaggi (diversi dal cavolo-rapa)
 - Riduzione dell'aliquota di dazio dal 4 al 3 %.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Giappone*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato A

1. La Comunità europea anticipa al 1° gennaio 1996 l'applicazione delle riduzioni concordate nell'ambito dell'Uruguay Round, previste per il 1997, per tutti i prodotti non agricoli (pesce e prodotti industriali) ad eccezione di quelli elencati separatamente negli allegati I-III del regolamento del Consiglio concernente l'attuazione di riduzioni tariffarie decise nell'ambito dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
2. Le riduzioni di cui agli allegati I-III saranno attuate secondo le modalità che seguono:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali relative ai prodotti elencati all'allegato I riprendono quelle indicate alla colonna 3 dello stesso allegato;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio autonome e convenzionali relative ai prodotti elencati all'allegato II riprendono quelle indicate rispettivamente alle colonne 3 e 4 dello stesso allegato;
 - c) per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 1 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali applicabili il 1° gennaio 1996 sono le stesse di quelle indicate alla colonna 3;per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 2 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali saranno ridotte progressivamente a norma del calendario della colonna 3;
- per quanto riguarda i prodotti elencati alla sezione 3 dell'allegato III e nei limiti dei quantitativi di cui alla colonna 3, le aliquote di dazio convenzionali applicabili al 1° gennaio 1996 sono le stesse di quelle indicate alla colonna 4.

ALLEGATO IV

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue ed i contingenti delle aliquote tariffarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996:
- aggiungere 1 700 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda la carne ovina;
 - aggiungere 1 000 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per quanto riguarda il formaggio destinato alla produzione;
 - aggiungere 500 tonnellate alla ripartizione destinata alla Nuova Zelanda nel quadro del contingente dell'aliquota tariffaria CE per il «cheddar»;
 - contingente dell'aliquota tariffaria pari a 300 tonnellate di carne bovina di qualità superiore pari al 20 %;
 - ex 0810 90 10 kiwi, 15 maggio — 15 novembre:
 - riduzione dell'aliquota finale dall'8,8 all'8 %,
 - riduzione di 0,8 % di punti di percentuale dell'aliquota di dazio in ogni fase precedente a quella dell'aliquota finale. La prima riduzione si applica a decorrere dal 15 maggio 1996.
- La Nuova Zelanda accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:
- netting out degli impegni alle esportazioni;
 - netting out dei contingenti tariffari;
 - cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.
- Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.
- C. È stato inoltre concordato quanto segue:
- ex 0304 20 96 filetti congelati di merluzzi della specie *Pseudocyttus maculatus* e *Alloctytus* spp.
Contingente tariffario pari a 200 tonnellate ad aliquota 0.
- D. Disposizioni finali:
- Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una della parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
della Nuova Zelanda*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

ALLEGATO V

ACCORDO

relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DI THAILANDIA,

DESIDERANDO concludere i negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in base ad un compromesso ragionevole e reciprocamente soddisfacente, e

DESIDERANDO inoltre potenziare la stretta collaborazione nell'ambito economico e commerciale tra la Comunità europea e la Thailandia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- A. La Comunità europea inserisce nel suo nuovo calendario CLX, per il territorio doganale dei quindici Stati membri, le concessioni previste nel calendario LXXX precedente, modificato dal calendario della Comunità europea allegato al protocollo di Marrakesh all'accordo generale 1994 (datato 15 aprile 1994).
- B. Per concludere i negoziati in corso a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sulle questioni agricole, si è deciso quanto segue:
- contingente dell'aliquota tariffaria pari a 63 000 tonnellate di riso semilavorato e lavorato 1006 30 00 ad aliquota 0 (erga omnes) a decorrere dal 1° gennaio 1996;
 - contingente dell'aliquota tariffaria consolidato pari a 20 000 tonnellate di «riso semigreggio (riso bruno)» 1006 20 55 a 88 ecu/t (erga omnes) a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il Regno di Thailandia accetta gli elementi di base dell'approccio della Comunità europea volto ad adeguare gli obblighi GATT della CE dei dodici e quelli dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in seguito al recente ampliamento della Comunità:

- netting out degli impegni alle esportazioni;
- netting out dei contingenti tariffari;
- cumulo degli impegni relativi al sostegno del mercato interno.

Le modalità giuridiche appropriate concernenti l'attuazione saranno decise in seguito.

C. Disposizioni finali:

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Sono previste consultazioni sulle questioni di cui al presente accordo, in qualsiasi momento, su richiesta di una della parti.

Firmato a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantacinque.

*Per il Governo
del Regno di Thailandia*

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

Allegato tecnico

L'intesa è stata raggiunta sulle basi che seguono:

- riso lavorato o semilavorato (1006 30 00)
CAT pari a 63 000 tonnellate (Thailandia 19 505 tonnellate + 10 %)
- riso semigreggio (1006 20 55)
CAT pari a 20 000 tonnellate (Thailandia 1 647 tonnellate + 10 %)

Il Regno di Thailandia è uno dei paesi beneficiari nel quadro dei due CAT citati, di conseguenza le licenze d'importazione della Comunità europea saranno rilasciate automaticamente nei limiti concordati in base ai titoli di esportazione rilasciati dal Governo thailandese.
